

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Allegato alla deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale del 05/03/1992

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE
ART. 1
PRINCIPI GENERALI

I contributi dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5.

La scelta della procedura più idonea ad adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiale dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8.6.1990 n. 142.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.

ART. 2
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI

Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59 comma 1, della legge 8.6.90 n. 142, ed ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero di Il.pp. approvato con D.P.R. 16.07.1962, N. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20.03.1865 n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione contabilità, e collaudo dei Il.pp. approvato con r.d. 25.05.1989 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.09.1982 n. 646; 23.12.1982 n. 936; 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche e il R.D. 13.05.1991 N. 152 conv. In L. 12.07.1991 N. 203.

Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

ART. 3
CAMPO DI APPLICAZIONE

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni

altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

ART. 4 DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

quanto al Comune di Lagnasco con i termini "Amministrazione – Ente o stazione appaltante, concedente"

Quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente – aggiudicatario – concessionario".

ART. 5 I SISTEMI DI AFFIDAMENTO

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

-L'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.05.1924 N. 827;

-La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D- ed E della legge 2.2.1973 n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5- della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

-L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 3 del D.L. 6.2.1919 n. 107; dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23.05.1924 N. 827.

Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e conseguentemente, giusta l'art. 8 D.Lgs. 19.12.1991 N. 406

a)quello del prezzo più basso da determinarsi:

1)mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973 n. 14;

2)mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2.2.1973 n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onori e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge:

- La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.

- Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

-

ART. 6

L'ASTA PUBBLICA - DEFINIZIONE E MODALITA' ATTUATIVE

E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 23.05.1924 n. 827;
- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 23.05.1924 n. 827.
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del r.d. 23.05.1924 n. 827;
- Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del r.d. 23.05.1924 n. 827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con r.d. 23.05.1924 n. 827.

6.1 Metodo della candela vergine

Si accendono una dopo l'altra tre candeline – Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi “verGINE” la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenda senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

6.2 Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte, le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse.

Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

6.3 Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

6.4 Metodo del pubblico banditore

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

6.5 Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo

E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del r.d. 23.5.1924 n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato r.d. 827/1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati "Fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria, aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

ART. 7

LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA

L'avviso d'asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere così pubblicato:

- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 12.000.000 sul FAL della Provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 48.000.000 tale pubblicazione, oltre che sul FAL deve essere effettuata anche sulla G.U. almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Si precisa che in tali termini non deve essere considerato il dies a quo.

Nei casi di urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di un milione di ECU IVA esclusa, l'avviso di asta pubblica dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal D.Leg. 27/12/91 n. 406 e 30/3/81 n. 113.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

ART. 8

LICITAZIONE PRIVATA - DEFINIZIONE E MODALITA' ATTUATIVE

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

8.1 Metodo di cui all'art. 1 lett.a) della legge 2.2.1973 n. 14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

8.2 Metodo di cui all'art. 1 lett. B della legge 2.2.1973 n. 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare. Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del Concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

8.3 Metodo di cui all'art. 1 lett.c della legge 2.2.1973 n. 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

8.4 Metodo di cui all'art. 1 lett.d della legge 2.2.1973 n. 14

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

8.5 Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2.2.1973 n. 14

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo

accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

IL Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte, contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973 n. 14.

8.6 Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa

Prevista dall'art. 8 Decreto Legge 19.12.91 n. 406 è quel sistema di gara mediante il quale l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.

La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

ART. 9

APPALTO CONCORSO - DEFINIZIONE E MODALITA' OPERATIVE

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

E' regolato dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui al D.leg. 27/12/91 N. 406, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.

Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorchè non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART. 10

GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

- alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
- alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

ART. 11 NOMINA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

Deve essere nominata con apposito atto della Giunta municipale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

La presidenza sarà comunque assicurata, dal Sindaco o suo delegato.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione. E' competenza della Commissione in parola di escludere dalle gare le offerte invalide per ragioni formali.

ART. 12 ADEMPIMENTI E MODALITA' OPERATIVE DELLA COMMISSIONE

Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

-Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

In tale veste la Commissione, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- A) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall’Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
 - B) di chiedere, prima della decisione circa l’aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operative nei confronti di tutti i concorrenti;
 - C) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
 - D) di non proporre l’aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell’appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l’eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
- Trasmissione degli atti all’Amministrazione appaltante per l’adozione delle definitive determinazioni.

ART. 13 L’AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell’Amministrazione appaltante.

La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice dovrà essere adeguatamente motivata con riguardo alle conclusioni della Commissione stessa.

Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione l’Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

E’ comunque riservata all’impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all’appalto.

ART. 14 TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata, costituisce una procedura eccezionale che può essere svolta nei limiti delle leggi statali e regionali con delibera motivata della giunta comunale.

Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- 2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetto di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- 4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune;
- 5) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione;

- 6) ricorra per le opere pubbliche una delle condizioni previste dall' art. 9 D. Legislativo n. 406/91 e successive modifiche;
- 7) ricorra per le forniture una delle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113; e del D.Legislativo n. 48/92
- 8) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica e di estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- 9) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali o eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente prevista dalla legislazione vigente.

Sarà preferibile tutte le volte che le circostanze lo rendono possibile il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

Al perfezionamento dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:

- in forma scritta mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'ente appaltante;

- in forma telefonica o verbale in tal caso dalle norme comunitarie vigenti in materia dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà del procedimento seguito.

La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni sopra enunciate, sia sotto il profilo della convenienza.

ART. 15 VENDITA DI BENI MOBILI FUORI USO

La vendita di beni mobili fuori uso, deve avvenire per asta pubblica, fatta salva la vendita relativa a piccole quantità e riferita agli oggetti di modesto valore.

In tali casi si procederà con deliberazione della Giunta Municipale motivata, a mezzo di trattativa privata.

ART. 16 CONCORSO DI IDEE

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o previo espletamento delle normali procedure di aggiudicazione, la stessa esecuzione dell'opera.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali, nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

ART. 17 LA CONCESSIONE

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera ed in tal caso si prefigura un rapporto di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel caso in cui si ipotizza l'ipotesi di concessione di costruzione e gestione od esercizio.

Nell'un caso e nell'altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti conseguenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costizione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

L'affidamento della concessione, avviene di regola, mediante appalto concorso, da tenersi secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e seguenti, in base ad un capitolato –programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Altro sistema che si può applicare è quello dell'offerta più economicamente vantaggiosa.

CAPO III LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 18 LE IMPRESE DA AMMETTERE ALLE GARE

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli art. 7 della legge 2.2.1973 n. 14 e art. 8 D. Legislativo n. 406/91.

Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Municipale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

ART.19 MODALITA' OPERATIVE PER INDIVIDUARLE

Ai sensi degli artt. 7 della legge 2.2.1973 n. 14 e art. 8 D. Leg. N. 406/91 le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni, che così si richiamano:

PER APPALTI di importo superiore al milione di ECU, IVA esclusa

Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. N. 406/91, entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e, per estratto, sui principali quotidiani a carattere nazionale e su almeno due aventi particolare diffusione nella Regione.

PER APPALTI di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa;

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede la stazione appaltante. Facoltatività della pubblicazione tanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica quanto su quella della CEE che sui quotidiani.

In presenza di motivi di urgenza: pubblicazione sui soli albi della stazione appaltante.

PER APPALTI di importo inferiore ai 500.000 ECU, IVA esclusa

Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante.

Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a 21 giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, se deve essere attivata tale procedura.

Questo ultimo termine può essere ridotto a 12 giorni, nei casi di urgenza, dichiarata con apposito atto deliberativo.

Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza avere provveduto, occorre rinnovare la procedura.

ART. 20 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui al D.Leg. 9.12.92 N. 406, per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente, non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

CAPO IV

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 21 IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - NATURA GIURIDICA

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano, un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ART. 22

IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO CONTENUTI

Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specilis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa .

Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

Il bando di gara e la lettera devono essere redatte in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 55/1991.

ART. 23

ESTENSIONE DEI BANDI O DELLE LETTERE DI INVITO

Il bando di gara per le aggiudicazioni a messo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 N. 827 e successive modificazioni ed integrazioni .

Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli art. 8 D.Legisl. 406/91.

Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gara della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali la forma telefonica, telegrafica , della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

ART. 24

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la

necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

ART. 25

TERMINI DA CONCEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del R.D. 23.05.1924 N. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta serie e ragionata.

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 12 e seguenti D.Leg. n. 406/91 e che per utilità, si richiamano nei seguenti: Per i pubblici incanti – 36 giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso – 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione degli inviti, termine che può essere ridotto a 10 giorni nei casi di urgenza, dichiarati tali con apposito atto deliberativo.

ART. 26

L'INOLTRO O LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato.

Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.

Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzione alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.

E' assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 N. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

ART. 27

LE TORNATE DI GARA

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della legge 10.12.1981 n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre,

Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

ART. 28

POSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTE SUCCESSIVE A MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 - VII comma del R.D. 23.5.1924 n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

ART. 29

POSSIBILITA' DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8.10.1984 n. 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.

Per gli appalti soggetti al regime comunitario, e come tali previsti dall'art.1 D.L. N. 406/91 vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

ART. 30

VALIDITA' TEMPORALE DELLE OFFERTE

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnativi per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara, od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all'esame delle offerte medesime acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

ART. 31
RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE IN UNA PUBBLICA GARA

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi d'urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

CAPO V
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 32
MODALITA' OPERATIVE

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamati le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

L'operazione è riservata ad apposita Commissione che è composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 N. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, al Sindaco o suo delegato, non sussistendo i presupposti per l'attribuzione di tali funzioni ad un dirigente dei servizi giusto il disposto del 3° comma dell'art. 51 della legge n. 142/1990.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario comunale.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.

Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquisita definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta Municipale.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

ART. 33
LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DI GARA

Sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non può discostarsi senza compromettere la legittimità dell'esperimento.

Le sue competenze possono essere sinteticamente così riassunte:

- Esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- Accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per la ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito;
- Scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare e quindi:
 - a) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;
 - b) procedere formalmente all'apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;
 - c) procedere alla apertura dei plichi contenenti le offerte, ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione.

ART. 34

LETTERA DI INVITO - FORMULAZIONE EQUIVOCA

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

ART. 35

CONTRASTO TRA LE NORME DEL BANDO E DELLA LETTERA DI INVITO

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si base l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART. 36

IL VERBALE DI GARA E LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;

- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

ART. 37

LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEI TESTIMONI

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- 3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- 5) Far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. Il Segretario oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto.

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

ART. 38

LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ASSOCIATE

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.

Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

- 1) E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.
- 2) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge D.L. N. 406/91 regolante per gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
- 3) All'associazione temporanea di imprese si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10.02.1962 n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorrenti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.
- 4) La prescrizione contenuta nell'art. 19, comma 3°, che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

ART. 39
LE OFFERTE RISULTANTI UGUALI

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1 lett. B-C-D della legge 2.2.1973 N. 14, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

ART. 40
LE OFFERTE INCOMPLETE DELLA DICHIARAZIONE DI SUB APPALTO DEI LAVORI

L'art. 18 della legge 19.03.1990 N. 55 prescrive, al 3° comma, la necessità della sussistenza di determinati requisiti perché dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.

Il 4° comma di detto articolo detta la condizione che, ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara è la seguente:

- 1) che la dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;
- 2) che la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti;
- 3) che alla indicazione delle opere che si intendano subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

ART. 41
LA DISCORDANZA TRA I VALORI INDICATI IN CIFRE ED IN LETTERE

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 - 4° comma della legge 2.2.1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

ART. 42
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANOMALIE DELL'OFFERTA

I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26.04.1989 n. 55, per la individuazione dell'offerta anomala, sono i seguenti:

- 1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito.
- 2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso.
- 3) in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;
- 4) l'indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento, e non quindi calcolato nella media;
- 5) la condizione di cui al punto 3 dell'art. 2 bis della legge 26.04.1989 n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitabile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in aumento, di queste ultime.
- 6) la possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. B e C della legge 2.2.1973 N. 14.

CAPO VI GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 43 ANNULLAMENTO DELLA GARA

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

ART. 44 LA REVOCA DI UNA GARA

Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

ART. 45 L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale, o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la G.M. per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.

Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, la G.M., può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo.

CAPO VII ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

ART. 46 SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche approvato con D.P.R. 16/07/1962 N. 1063 sono poste a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali.

L'onere delle spese contrattuali graverà sulla pubblica Amministrazione solo quando apposta disposizione di legge le pone a suo carico.

Il privato contraente sarà invitato a versare, nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

Il conguaglio deve aver luogo in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

E' di competenza dell'economista comunale la gestione e rendicontazione del deposito per le spese contrattuali.

Quando per legge le spese contrattuali sono poste a carico del Comune, la Giunta Comunale con apposita deliberazione prenderà atto dell'importo occorrente dando mandato al ragioniere per la registrazione della spesa sull'apposito capitolo ed emissione del relativo mandato. Se trattasi di importi modesti, rientranti nella competenza dell'economista, vi provvederà egli direttamente prelevando le somme dal fondo di economato.

ART. 47 I DEPOSITI CAUZIONALI

Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non è più dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della legge 8.10.1984, n. 687.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatari.

L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 e 10.06.1982 n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959 N. 449.

Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del r.d. 8.2.1923 n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo nel deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della legge 10.12.1981 n. 741, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 48

CONFORMITA' DEL CONTRATTO CON L'ATTO DELIBERATIVO

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

ART. 49

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

ART. 50

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata nei casi consentiti dalla legge.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione del G.M. adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto quanto per il finanziamento della conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di 15, decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 8.10.1984 n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, 3° comma della legge 8.6.1990 n. 142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Dirigente del Servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.

ART.51 IL ROGITO A MEZZO DEL SEGRETARIO

I contratti conseguenti a pubblici appalti: quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

ART. 52 I DIRITTI DI ROGITO

Per gli atti rogati dal segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1942 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni; i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 iter della legge n. 440 del 29.10.1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal d.l. n. 786 del 22.12.1981, come convertito nella legge 25.2.1982 n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

ART. 53 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20.03.1865, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con r.d. 25.5.1895 n. 350 ; il Capitolato generale per l'appalto di opere del

Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. 16.7.1962 N. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare. Il presente regolamento, in ottemperanza di quanto previsto nell'art. 54 dello statuto comunale è soggetto alla duplice pubblicazione all'albo pretorio, e cioè: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

ART. 1	PRINCIPI GENERALI
ART. 2	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI
ART. 3	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 4	DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI
ART. 5	I SISTEMI DI AFFIDAMENTO
ART. 6	L'ASTA PUBBLICA - DEFINIZIONE E MODALITA' ATTUATIVE
ART. 7	LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA
ART. 8	LICITAZIONE PRIVATA - DEFINIZIONE E MODALITA' ATTUATIVE
ART. 9	APPALTO CONCORSO - DEFINIZIONI E MODALITA' OPERATIVE
ART. 10	GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ART. 11	NOMINA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ART. 12	ADEMPIMENTI E MODALITA' OPERATIVE DELLA COMMISSIONE
ART. 13	L'AGGIUDICAZIONE
ART. 14	TRATTATIVA PRIVATA
ART. 15	VENDITA DI BENI MOBILI FUORI USO
ART. 16	CONCORSO DI IDEE
ART. 17	LA CONCESSIONE

CAPO III LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 18	LE IMPRESE DA AMMETTERE ALLE GARE
ART. 19	MODALITA' OPERATIVE PER INDIVIDUARLE
ART. 20	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

CAPO IV BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 21	IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO NATURA GIURIDICA
ART. 22	IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO CONTENUTI
ART. 23	ESTENSIONE DEI BANDI O DELLE LETTERE DI INVITO
ART. 24	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 25	TERMINI DA CONCEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 26	L'INOLTRO O LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 27	LE TORNATE DI GARA
ART. 28	POSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTE SUCCESSIVE A MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI
ART. 29	POSSIBILITA' DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO

- ART. 30 VALIDITA' TEMPORALE DELLE OFFERTE
ART. 31 RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE IN UNA PUBBLICA GARA

CAPO V

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

- ART. 32 MODALITA' OPERATIVE
ART. 33 LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DI GARA
ART. 34 LETTERA DI INVITO FORMULAZIONE EQUIVOCA
ART. 35 CONTRASTO TRA LE NORME DEL BANDO E DELLA LETTERA DI INVITO
ART. 36 IL VERBALE DI GARA E LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE
ART. 37 LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEI TESTIMONI
ART. 38 LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ASSOCIATE
ART. 39 LE OFFERTE RISULTANTI UGUALI
ART. 40 LE OFFERTE INCOMPLETE DELLA DICHIARAZIONE DI SUB APPALTO DEI LAVORI
ART. 41 LA DISCORDANZA TRA I VALORI INDICATI IN CIFRE ED IN LETTERE
ART. 42 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANOMALIE DELL'OFFERTA

CAPO VI

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

- ART. 43 ANNULLAMENTO DELLA GARA
ART. 44 LA REVOCA DI UNA GARA
ART. 45 L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI APPLICAZIONE
ART. 46 SPESE CONTRATTUALI
ART. 47 I DEPOSITI CAUZIONALI
ART. 48 CONFORMITA' DEL CONTRATTO CON L'ATTO DELIBERATIVO
ART. 49 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA
ART. 50 LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 51 IL ROGITO A MEZZO DEL SEGRETARIO
ART. 52 I DIRITTI DI ROGITO
ART. 53 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI